



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro On.le Lorenzo FIORAMONTI

Al Sig. Ministro On.le Roberto SPERANZA

All'Ufficio Legislativo MIUR

SEDE

OGGETTO: richiesta di parere tecnico in merito al trasferimento in sede legislativa della pdl AC 1806 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica".

Adunanza del 14/11/2019

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la e-mail dell'Ufficio Legislativo del MIUR del 28/10/2019 (acquisita dal CUN con Prot. N. 33930 del 29/10/2019) con la quale si trasmette la richiesta di parere tecnico in merito alla pdl AC 1806 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica", soprattutto in riferimento all'art. 6, comma 2;

Vista la pdl AC 1806 "Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* ai fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica" ed in particolare il comma 2 dell'art. 6 "Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'art. 4, che provvedono nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca";

Considerato che l'art. 4 fa riferimento unicamente ad "attività chirurgica di formazione" e quindi, soprattutto, alla formazione specialistica di alta professionalità, senza considerare anche la formazione pre-laurea, che negli anni ha risentito in maniera negativa della ridotta disponibilità di corpi donati;

RITIENE

che gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, nonché le spese relative alla tumulazione e all'eventuale cremazione, non debbano gravare sulle risorse destinate ai progetti di ricerca, ma essere imputati ad appositi capitoli di spesa e a risorse aggiuntive dedicate, qualora l'utilizzo del corpo abbia avuto esclusiva finalità di formazione.

Pertanto,

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

relativamente all'art. 4, si espunga la parola "chirurgica" nell'ultimo periodo del comma 2: "L'attività chirurgica di formazione" diventa "L'attività di formazione", includendo in tal modo tutta l'attività di formazione;

relativamente all'art. 6, si modifichi l'espressione del comma 2 "nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca" con "nell'ambito delle risorse destinate allo scopo".

Infine,

RACCOMANDA

l'istituzione di un tavolo di lavoro MIUR/Ministero della Salute per riconsiderare l'imputazione degli oneri indicati al comma 2 dell'art 6 della pdl AC 1806 al fine di evitare nocimento al sistema della formazione.

IL PRESIDENTE
(Prof. Antonio Micino)